

**L'IMPATTO DEL COVID-19 SULLA
DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA:**

le novità normative e le nuove prassi del Tribunale
di Milano

LEXAT

TAX & LEGAL ADVISORY

L'impatto del Covid-19 sulla disciplina della crisi di impresa:

le novità normative e le nuove prassi del Tribunale di Milano.

Aggiornamento al 15 maggio 2020

Da quando l'emergenza sanitaria è iniziata ci si è spesso interrogati sulle sorti del tessuto imprenditoriale italiano, atteso il fondato timore che le imprese possano entrare in dissesto e addirittura non sopravvivere alla grave crisi economica causata dalla pandemia.

Chi si occupa di crisi di impresa, tuttavia, è consapevole che le ripercussioni della diffusione del virus hanno, in realtà, un triplice effetto:

I. in primo luogo, come sopra già evidenziato, è indubbio che molte imprese "sane" prima della pandemia rischino di entrare in dissesto;

II. in secondo luogo, la crisi economica in atto incide anche sulle imprese che avevano già iniziato un percorso di risanamento;

III. in ultimo, le misure adottate dal Governo e, di riflesso, dai singoli Tribunali per far fronte all'emergenza sanitaria, si ripercuotono sulla gestione delle procedure concorsuali in genere e, in particolare, su quelle di natura liquidatoria (ossia, i fallimenti) e conseguentemente sui creditori.

Le misure a sostegno delle imprese *in bonis*

Con riferimento al precedente punto **I.**, il legislatore, con l'introduzione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito anche "**Decreto-Legge Liquidità**"), è intervenuto al fine di garantire un sostegno adeguato alle imprese.

Gli aspetti più significativi di tale intervento, sono riassumibili come segue.

1. Differimento al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**CCI**").

Le motivazioni di tale differimento sono le seguenti:

- come noto, una delle novità di maggior rilievo introdotte dal CCI è costituita dalle cosiddette "misure di allerta", volte a favorire l'emersione tempestiva della crisi, allo scopo di intervenire prima che l'impresa in difficoltà entri in uno stato di dissesto irreversibile; è chiaro che, in una situazione di emergenza mondiale come quella attuale, il sistema delle misure di allerta rischierebbe di coinvolgere un numero troppo elevato di imprese, con effetti insostenibili per l'intero sistema produttivo e in contrasto con lo spirito della riforma (che, come detto, è proprio quello di salvare le imprese prima che giungano ad uno stato di decozione irreversibile);
- in una situazione di emergenza è opportuno che gli operatori della crisi di impresa facciano affidamento su strumenti noti e consolidati, quale la Legge Fallimentare;
- è opportuno sottolineare, infine, che il rinvio dell'entrata in vigore del CCI dovrebbe consentire di allineare tale novella alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Ciò premesso, l'auspicio è che la pandemia, come paventato da alcuni commentatori, non costituisca il pretesto per accantonare una riforma tanto attesa quanto necessaria e che, quindi, non vi siano ulteriori rinvii.

2. L'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, prevede la disapplicazione temporanea (dalla data di entrata in vigore di tale decreto fino al 31 dicembre 2020) degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482-*ter* c.c.. Ciò comporta, in sostanza, la non obbligatorietà dell'assunzione

delle iniziative (quali la liquidazione, ricapitalizzazione o ristrutturazione) scaturenti dalla rilevazione della perdita di capitale, la quale, comunque, deve essere rilevata in nota integrativa.

3. Per quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, è possibile redigere e approvare i bilanci nella prospettiva della continuità aziendale – pur in presenza di una perdita di continuità imputabile all'emergenza sanitaria – a condizione che detta continuità risulti dall'ultimo bilancio approvato in data anteriore al 23 febbraio 2020.

A tale proposito, è opportuno sottolineare che alcuni commentatori hanno rilevato possibili problematiche nella previsione di cui al predetto art. 7. Se infatti è difficile che alla data del 23 febbraio 2020 sia già stato approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, è quindi probabile che molte imprese faranno riferimento, ai fini della sussistenza della continuità, al bilancio “chiuso” - con ciò intendendosi, presumibilmente, “redatto”, ma non è dato sapere se approvato o no - al 31 dicembre 2018, senza che però la legge preveda modalità per valutare l'attendibilità delle datazioni dei bilanci approvati successivamente.

4. L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 prevede inoltre l'esclusione della postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società dalla data di entrata in vigore del predetto decreto sino al 31 dicembre 2020 (cd. “inertizzazione dell'art. 2467 c.c.”).

Anche in questo caso, non sono mancate le critiche, in quanto:

- fermo restando che i crediti dei soci per i finanziamenti erogati in favore della società non sono da intendersi postergati, non è chiaro quale debba essere il trattamento riservato a tali crediti e in che modo essi concorrano con gli altri crediti;
- in caso di fallimento, non è chiaro se vi siano e quali siano le conseguenze penali qualora il credito sorto a seguito del finanziamento venga rimborsato in via preferenziale.

5. L'art. 10 stabilisce inoltre l'improcedibilità delle istanze di fallimento depositate tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. L'unica eccezione è costituita dalle istanze di fallimento presentate dal Pubblico Ministero e accompagnate da richieste di misure cautelari. È opportuno precisare che tale intervallo temporale non viene considerato ai fini del conteggio dei termini a ritroso di cui agli artt. 10 e 69 *bis* Legge Fallimentare.

Posto che tale intervento del legislatore è stato accolto con favore da tutti gli operatori – e, ciò, in considerazione del fatto che appare opportuno, almeno in questa fase, garantire uno “scudo protettivo” a tutti i creditori – è opportuno precisare che trattasi di improcedibilità assoluta, rilevabile *de plano*. Desta invece perplessità il fatto che non sia prevista la possibilità di depositare istanza di fallimento in proprio, sebbene alcuni commentatori ipotizzino che sussista la possibilità per il debitore di rinunciare all'improcedibilità.

6. Infine, sebbene tali misure non riguardino strettamente il presente contributo, è comunque doveroso menzionare la possibilità di accedere in via agevolata al finanziamento bancario con garanzia statale di cui all'art. 23 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Le imprese che avevano già intrapreso un percorso di risanamento

Con riferimento al precedente punto **II.**, ossia con riguardo alle imprese che avevano già intrapreso un percorso di risanamento, è opportuno premettere che:

- da un lato, le imprese *in bonis*, subiscono gli effetti dello stop alle attività produttive; il problema si pone, in particolare, per le imprese che hanno avuto accesso a procedure in continuità;
- dall'altro lato, sul piano procedurale, l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito anche “**Decreto-Legge Cura Italia**”), ha previsto la sospensione di tutti i termini processuali nel periodo compreso tra il 9

marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, con rinvio di tutte le udienze a data successiva al termine di sospensione; l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha poi prorogato la predetta sospensione sino all'11 maggio 2020. A tale rinvio sono soggette anche le udienze previste dal Titolo II (il Fallimento) e dal Titolo III (il Concordato Preventivo e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti) della Legge Fallimentare. L'unica eccezione è dettata dall'art. 83, terzo comma, punto i) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. L'urgenza deve tuttavia essere attestata con decreto del Giudice Delegato o dal Presidente del Tribunale, su ricorso motivato della parte interessata.

Ciò premesso, le principali criticità si riscontrano con riferimento alle procedure concordatarie pendenti, ovvero le procedure nelle quali il piano non sia stato ancora omologato. Da un punto di vista strettamente pratico, le criticità sono le seguenti:

- nel caso in cui il piano sia già stato redatto, la sua affidabilità è messa a dura prova sia dallo stallo generalizzato di tutte le attività produttive, sia dal fatto che all'imprenditore ammesso alla procedura concordataria sia precluso l'accesso alle misure di sostegno di cui al Decreto-Legge Cura Italia; a tale proposito, è opportuno precisare che nonostante l'art. 13, comma 1, lett. g) del Decreto-Legge Liquidità (ai sensi del quale *“la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto”*) sembri dettare un'apertura anche a favore degli imprenditori in procedura concordataria, l'operatività della norma in parola è inficiata dalla previsione relativa ai presupposti per accedere alle misure di sostegno (secondo cui

“le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art. 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”);

- nel caso in cui invece il piano non sia stato ancora redatto, è evidente che l'incertezza del momento renda pressoché impossibile formulare proposte attestabili.

Dal punto di vista procedurale, invece, si riscontra:

- in generale, la dilatazione delle tempistiche, in considerazione del periodo di sospensione straordinaria (9 marzo 2020 – 11 maggio 2020); tale dilatazione, verosimilmente, si protrarrà ulteriormente, atteso che nelle linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria pubblicate in data 8 maggio 2020 sul sito del Tribunale di Milano (n. 66/20), oltre a dare atto dei fisiologici arretrati e ritardi in cui è incorso il Tribunale nel periodo di sospensione straordinaria (atteso che i depositi telematici sono proseguiti), si evidenzia che nell'ultimo D.L. del 30 aprile 2020, n. 28 la data di cessazione del periodo di “emergenza sanitaria” è stata differita al 31 luglio 2020 con conseguente necessità, nel periodo che va dall'11 maggio al 31 luglio, di adottare le varie misure precauzionali necessarie ad impedire il sorgere o il permanere di focolai epidemici nonostante la graduale ripresa delle attività giudiziarie;
- la necessità di aggiornare il piano; con riferimento a quest'ultimo punto, si profilano le seguenti ipotesi:
 - (i) il piano non è stato ancora depositato: in questo caso il debitore gode di ampia libertà dal punto di vista procedurale – anche in considerazione del fatto che il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha previsto una proroga di 90 giorni per il deposito del piano – ma, come

detto, si scontra con la difficoltà (per non dire impossibilità) connessa alla formulazione di previsioni attestabili;

(ii) il piano è stato depositato, ma non si è ancora tenuta l'adunanza dei creditori; anche in questo caso il debitore è libero di modificare il piano, chiedendo, se del caso, il rinvio dell'adunanza;

(iii) il piano ha già ottenuto il voto favorevole dei creditori ed è in attesa dell'omologa; in questo caso si aprono due possibili scenari: **a.** il debitore può richiedere un termine per elaborare un altro piano, che dovrà necessariamente essere sottoposto ad una nuova votazione; **b.** nel caso in cui non sia necessario modificare i termini del piano, il debitore può chiedere semplicemente un differimento del termine di adempimento e accedere al giudizio omologa senza affrontare una nuova votazione.

Gli effetti sui Fallimenti e le nuove prassi del Tribunale di Milano

Infine, con riferimento al precedente punto III., come già osservato il combinato disposto degli artt. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 prevedono la sospensione di tutti i termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, con rinvio a data da destinarsi di tutte le udienze. Ciò non potrà che comportare un rallentamento generale di tutte le procedure, tra cui quelle concorsuali. Al fine di limitare il più possibile i danni derivanti ai creditori da tale rallentamento, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, con la Circolare del 15 aprile 2020, ha varato una serie di misure volte a:

- favorire la distribuzione di liquidità ai creditori;
- dare impulso alle attività che possono svolgersi in forma scritta e, quindi, senza celebrazione dell'udienza, laddove sia comunque possibile garantire il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.

Per quanto riguarda il primo punto, è stata quindi caldeggiata la predisposizione celere di riparti parziali, nonché, laddove possibile, la

chiusura dei fallimenti.

Con riferimento al secondo punto, particolare attenzione è stata dedicata all'approvazione del Rendiconto della Gestione, passaggio ineludibile che precede la chiusura del fallimento. L'*iter* descritto dall'art. 116 Legge Fallimentare prevede che, a seguito del deposito del Rendiconto da parte del Curatore, il Giudice Delegato fissi l'udienza di discussione e approvazione, disponendo che il Curatore comunichi ai creditori la data dell'udienza. I creditori possono presentare osservazioni e contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza. Le disposizioni di cui alla Circolare del 15 aprile 2020 prevedono invece che il Giudice Delegato ordini il deposito in Cancelleria del rendiconto e fissi la data entro la quale provvederà ad assumere la riserva per la decisione di approvazione del conto di gestione (quella che prima era l'udienza di rendiconto). Il Curatore provvede a dare comunicazione del Rendiconto e del decreto relativo, avvertendo i creditori che, al fine di limitare i contatti interpersonali diretti, eventuali osservazioni o contestazioni devono essere presentate al Curatore tramite la P.E.C. del Fallimento, con invio e deposito entro 15 giorni dalla comunicazione, non applicandosi la sospensione sino all'11 maggio 2020. Il Curatore avvisa inoltre i creditori che dopo la scadenza del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ed in concomitanza con la data indicata nel decreto il Giudice approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti o, in caso di osservazioni/contestazioni, assegnerà termine per iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto.

La Circolare del 15 aprile 2020 prevede inoltre che, stanti le difficoltà oggettive, le udienze di verifica dei crediti, sia tempestive sia tardive, si terranno solo per giustificati motivi di urgenza e in stanza virtuale tramite la piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams.

È inoltre opportuno ricordare che:

- la sospensione dei termini sino all'11 maggio 2020 riguarda anche i concordati fallimentari;
- anche la celebrazione delle aste è soggetta ai rallentamenti a cui vanno incontro i

Fallimenti; a tale proposito, con Circolare del 10 marzo la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano ha disposto:

(i) la sospensione, fino al 31 maggio 2020, di tutte le attività di perizia che necessitino l'accesso ai pubblici uffici;

(ii) la sospensione delle visite agli immobili occupati sino al 31 maggio 2020;

(iii) il rinvio di tutte le aste, anche nel caso in cui sia già stata effettuata la pubblicazione, con l'unica eccezione dei casi in cui siano già state raccolte offerte in busta chiusa; in quest'ultima ipotesi, è previsto il solo differimento della celebrazione della gara.

CONTATTI



Maurizio Orlando

Partner

m.orlando@lexatadvisory.com



Francesco Ferrari

Trainee

f.ferrari@lexatadvisory.com

La presente pubblicazione ha mero carattere informativo e generale rispetto all'argomento trattato, non potendosi assolutamente considerare quale parere legale e/ o quale disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del presente documento.